

di cariche incrociate in violazione di legge. I relativi lavori, coordinati ad opera del Ministero dell'Economia e delle Finanze, hanno visto altresì la partecipazione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Attività utilizzabili a copertura delle riserve tecniche

L'art. 42, al comma 6, rimette all'Autorità la disciplina delle modalità, dei limiti e delle condizioni alle quali le imprese assicurative possono utilizzare, a copertura delle riserve tecniche, attivi costituiti da investimenti nel settore delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, ospedaliere, delle telecomunicazioni e della produzione e trasporto di energia e fonti energetiche. Tali investimenti possono essere rappresentati da azioni di società esercenti la realizzazione e la gestione delle infrastrutture, da obbligazioni emesse da queste ultime e da quote di OICR armonizzati. Il relativo schema di Regolamento si trova attualmente in fase di pubblica consultazione.

3.3 - Le altre novità normative

*Decreto legge n. 70 del 2011
Le comunicazioni non richieste ...*

Con il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 è stata coordinata la disciplina delle comunicazioni non richieste in caso di vendita a distanza dei servizi finanziari – nella cui nozione vengono annoverati anche i contratti assicurativi – con la nuova disciplina generale delle comunicazioni indesiderate, introdotta dal D.L. 25 settembre 2009, n. 135 introducendo il sistema c.d. opt out, ai sensi del quale è legittima ogni comunicazione commerciale effettuata per telefono o via e-mail nei confronti di coloro i cui dati siano presenti in elenchi pubblici e non abbiano esercitato il diritto di opposizione.

Riduzioni degli oneri amministrativi a carico delle imprese...

Il Decreto n. 70/2011 estende, inoltre, alle Autorità indipendenti il processo di riduzione degli oneri amministrativi prevedendo che le stesse, nell'ambito dei propri ordinamenti, stabiliscano la misurazione degli oneri amministrativi a carico delle imprese, con l'obiettivo di ridurre tali oneri entro il 31 dicembre 2012.

... riduzione degli oneri amministrativi

DM 11 novembre 2011 n. 220 sui requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali e dei titolari di partecipazioni rilevanti

Con decreto 11 novembre 2011, n. 220, il Ministero dello Sviluppo Economico ha adottato, ai sensi dell'art. 76 del Codice delle assicurazioni private e sentita l'Autorità pronunciata in proposito con due pareri dell'8 ottobre 2008 del 15 dicembre 2009, il regolamento concernente i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza degli esponenti aziendali, nonché i requisiti di onorabilità dei titolari di partecipazioni rilevanti nelle imprese di assicurazione. Per quanto attiene alla scelta degli amministratori e dei sindaci delle imprese di assicurazione e riassicurazione, il Regolamento richiede un'esperienza complessiva di almeno 3 anni maturata in attività di elevato standing connesse al settore assicurativo creditizio o finanziario. Gli esponenti aziendali ed i titolari di partecipazioni rilevanti sono tenuti, altresì, a possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 5 del regolamento.

Legge Comunitaria 2010

L'articolo 15 della legge comunitaria 2010 (legge 15 dicembre

2011, n. 217), ha delegato il governo a recepire nel nostro ordinamento la direttiva 2010/78/UE, c.d. Direttiva Omnibus, con riguardo ai poteri delle Autorità europee di vigilanza dei settori bancario, finanziario e assicurativo, in considerazione dell'istituzione delle nuove Authorities europee (AEV, in particolare l'AEAP per il settore assicurativo, l'ABE per il settore bancario, l'AESFEM per il settore finanziario) e del Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria (SEVIF), di cui sono parte integrante le autorità di vigilanza degli Stati membri. Il Governo ha quindi provveduto, in occasione del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2012, all'esame preliminare del relativo schema di Decreto legislativo.

È stata emanata una nuova normativa in tema di misure anticrisi applicabili alla disciplina contabile e di vigilanza del settore assicurativo definita con il decreto legge 185/2008. Difatti con D.L. 216/2011 (c.d. decreto Milleproroghe) convertito con la legge n. 14/2012 la disciplina previgente in materia è stata modificata prevedendo che tali misure:

- non siano più di carattere transitorio (con possibilità di rinnovo annuale ad opera del Ministero dell'Economia) ma applicabili dall'esercizio 2012 fino all'entrata in vigore della direttiva Solvency II;
- siano applicabili limitatamente ai soli Titoli di debito emessi o garantiti da Stati dell'Unione Europea, laddove invece la norma previgente era applicabile, con diversi limiti, a tutte le categorie di titoli del portafoglio non durevole.

Il nuovo decreto prevede infine nuovi poteri in capo all'ISVAP che, per le imprese che si avvarranno delle misure anticrisi in questione, potrà adottare "disposizioni di carattere particolare aventi ad oggetto il governo societario, i requisiti generali di organizzazione, i sistemi di remunerazione e, ove la situazione lo richieda, adottare provvedimenti restrittivi o limitativi concernenti la distribuzione degli utili o di altri elementi del patrimonio".

4. - Le disposizioni adottate dall'Autorità

4.1 - I regolamenti adottati dall'Autorità in attuazione del Codice delle assicurazioni e del D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012. ("Cresci Italia")

Attuazione regolamentare del Codice delle assicurazioni

Nel corso del 2011 e dei primi mesi del 2012, è proseguita l'attività di regolazione dell'Autorità, attuativa del Codice delle assicurazioni. Oltre al regolamento n. 36 del 31 gennaio 2011 in materia di investimenti ed attivi a copertura delle riserve tecniche (di cui si è riferito nella relazione 2010, cap. II par. 4.1), sono stati adottati cinque ulteriori regolamenti, nonché diversi provvedimenti attuativi, modificativi o integrativi di regolamenti precedentemente adottati. Gli interventi

regolamentari sono stati preceduti, come di consueto, da una fase di consultazione aperta, onde consentire la previa conoscibilità della normativa in preparazione e la formulazione di eventuali osservazioni da parte dei futuri destinatari della stessa.

Regolamento n. 37 del 15 marzo 2011

Il regolamento n. 37, in materia di verifica della solvibilità corretta, in attuazione delle disposizioni introdotte dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 indica le condizioni, i limiti e le modalità per l'esercizio della facoltà di applicazione di un regime speciale per la valutazione dei titoli di debito emessi o garantiti da parte di Stati appartenenti all'Unione Europea ai fini del calcolo della solvibilità corretta. Il regolamento fra l'altro:

- introduce una limitazione quantitativa all'applicazione del regime straordinario;
- prevede il monitoraggio, su base semestrale, dell'applicazione del regime straordinario per la valutazione dei titoli di debito emessi o garantiti da parte di Stati appartenenti all'Unione Europea;
- dispone che la società incaricata della revisione del bilancio consolidato verifichi altresì il corretto calcolo della differenza fra il valore di iscrizione dei titoli nel bilancio individuale dell'esercizio 2010 dell'impresa che li detiene, ed il relativo valore di iscrizione nel bilancio consolidato dell'esercizio 2010 dell'impresa sottoposta alla verifica della solvibilità corretta.

Regolamento n. 38 del 3 giugno 2011

Il regolamento n. 38 del 3 giugno 2011, concernente la costituzione e l'amministrazione delle gestioni separate delle imprese che esercitano le assicurazioni sulla vita, dà attuazione alle disposizioni di cui all'art. 191 del Codice richiedendo il coinvolgimento dell'organo amministrativo delle imprese in occasione della costituzione delle gestioni separate. Vengono inoltre introdotte misure atte a garantire che la gestione degli attivi assicurati la parità di trattamento fra tutti gli assicurati, evitando disparità fra investitori istituzionali, clientela corporate ed ulteriori categorie di assicurati.

Regolamento n. 39 del 9 giugno 2011

Il regolamento n. 39 del 9 giugno 2011 individua i principi che le imprese sono tenute ad osservare in materia di politiche di retribuzione, allo scopo di assicurare l'adozione di sistemi retributivi in linea con le best practices individuate a livello internazionale, in particolare dal FSB, dalla IAIS e dall'EIOPA.

Il regolamento mira, anche tramite il coinvolgimento degli azionisti, a orientare le compagnie verso politiche remunerative allineate agli obiettivi strategici, alla redditività ed all'equilibrio industriale di lungo periodo, tenendo conto di risultati gestionali effettivi e duraturi; in relazione ai gruppi assicurativi viene inoltre valorizzato il ruolo della società capogruppo.

L'assetto di governance definito dal regolamento mira a responsabilizzare il consiglio di amministrazione, competente alla

definizione delle politiche remunerative (le quali vengono approvate dall'assemblea, ottenendosi così ampia condivisione da parte dei soci) e delle decisioni strategiche in materia di assegnazione di compensi. Per le imprese di maggiori dimensioni è prevista la costituzione di un apposito "comitato remunerazioni". Viene, infine, specificato che la componente variabile della remunerazione complessiva deve essere riconosciuta sulla base di risultati oggettivi predeterminati il cui raggiungimento sia agevolmente accertabile ex post.

Regolamento n. 40 del 3 maggio 2012

Il regolamento n. 40 del 3 maggio 2012 costituisce il primo dei numerosi atti normativi che l'Autorità è chiamata ad adottare, nel corso dei prossimi mesi, in esecuzione delle deleghe previste nel D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012. Il regolamento, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legge "cresci - Italia", individua i contenuti minimi che un contratto di assicurazione sulla vita deve possedere, qualora una banca decida di subordinare l'erogazione di un mutuo immobiliare o la conclusione di un contratto di credito al consumo al rilascio di una garanzia di tale tipo.

L'obiettivo perseguito consiste nella più agevole confrontabilità e, indirettamente, nel perseguimento di una maggiore concorrenza effettiva, nella distribuzione delle polizze vita che accedono a contratti bancari.

Regolamento n. 41 del 15 maggio 2012

Il regolamento n. 41 del 15 maggio 2012 reca disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni diretti a prevenire l'attività di riciclaggio e di finanziamento delle attività terroristiche per mezzo di imprese di assicurazione o intermediari assicurativi.

Allo scopo, per le imprese è prevista l'istituzione di un'apposita unità organizzativa con funzioni di antiriciclaggio, il responsabile della quale viene nominato direttamente ad opera dell'organo amministrativo della compagnia; viene inoltre disciplinato l'obbligo di formazione continua del personale sui compiti e le responsabilità derivanti dalla normativa antiriciclaggio, con particolare riguardo ai soggetti che operano normalmente a contatto con il pubblico.

Analoghi doveri gravano pure su agenti, mediatori e dipendenti e collaboratori di questi.

4.2 - Altri Provvedimenti dell'Autorità a contenuto generale

Modifiche al Regolamento n. 35/2010

Il provvedimento n. 2880 del 25 febbraio 2011 ha modificato l'art. 54 del regolamento n. 35 concernente la disciplina degli obblighi di informazione e della pubblicità dei prodotti assicurativi. Sono state ripristinate alcune disposizioni della Circolare n. 551/2005 relative alla documentazione informativa precontrattuale propria dei prodotti assicurativi dei rami vita III e V.

Modifiche al Regolamento n. 36/2011

Il provvedimento n. 2896 del 26 maggio 2011 ha sostituito l'art. 37 del Regolamento n. 36/2011, prevedendo un nuovo elenco di abrogazioni di precedenti circolari e provvedimenti dell'Autorità relativi a linee guida in materia di investimenti ed attivi a copertura delle riserve tecniche e semplificando l'attività di periodica trasmissione dei dati relativi.

Modifiche ai regolamenti n. 28 del 17 febbraio 2009 e n. 37 del 15 marzo 2011, attuativi del "decreto anticrisi"

Il provvedimento n. 2934 del 27 settembre 2011 ha modificato ed integrato, a seguito dell'emanazione del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 luglio 2011 sia il Regolamento n. 28/2009, concernente l'attuazione delle disposizioni in materia di criteri di valutazione degli elementi dell'attivo non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio delle imprese, sia il regolamento n. 37 del 15 marzo 2011, concernente l'attuazione delle disposizioni in materia di verifica della solvibilità corretta. In sostanza il Provvedimento ha inteso estendere a tutto l'esercizio 2011 la facoltà per le imprese di aderire ai regimi contabili speciali introdotti dal "decreto anticrisi".

Provvedimento n. 2938 del 31 ottobre 2011

L'art. 9 del Regolamento n. 6/2006, concernente la conclusione del procedimento di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti di intermediari assicurativi e periti, è stato modificato ad opera del provvedimento n. 2938 del 31 ottobre 2011, al fine di consentire la regolare costituzione e l'operatività del Collegio di Garanzia per i procedimenti disciplinari pur in assenza di un componente del Collegio medesimo, o di una Sezione dello stesso, ricorrendo alla presenza di un membro supplente scelto fra i componenti di altra Sezione del Collegio stesso.

III - ACCORDI DI COLLABORAZIONE CON ALTRE AUTORITA'

L'Autorità ha continuato l'attività di collaborazione istituzionale con le altre Autorità italiane ed ha anche stipulato un nuovo accordo di collaborazione con l'Autorità di vigilanza di uno stato americano (Missouri) per rendere sempre più efficace la vigilanza sui gruppi multinazionali.

In particolare:

Accordo di coordinamento Banca d'Italia, ISVAP e CONSOB in materia di conglomerati finanziari

- il tavolo tecnico congiunto tra l'Autorità, la Banca d'Italia e la CONSOB - istituito sulla base dell'accordo di collaborazione del 2006 - ha riesaminato la lista dei conglomerati finanziari italiani anche per l'anno 2010 senza rilevare la necessità di variazioni. La lista aggiornata individua quindi 6 conglomerati di cui tre a prevalente attività assicurativa (Generali, Mediolanum, Unipol) e tre a prevalente attività bancaria/finanziaria (Azimut, Intesa-San Paolo, Carige).

Accordo di coordinamento Banca d'Italia, ISVAP e CONSOB in materia di applicazione degli IAS/IFRS

Nel corso del 2011 sono proseguiti i lavori del tavolo tecnico congiunto tra Banca d'Italia, ISVAP e CONSOB in materia di applicazione degli IAS/IFRS. Gli obiettivi perseguiti, come di consueto, sono l'intensificarsi della collaborazione delle Autorità nelle attività di regolamentazione contabile, nonché il rafforzamento della vigilanza sulla corretta applicazione dei principi contabili internazionali.

IV - L'ATTIVITÀ DI VIGILANZA

1. - Il monitoraggio della crisi finanziaria

La crisi dei mercati finanziari

Nel corso del 2011 la crisi dei mercati finanziari ha subito un'ulteriore accelerazione allargandosi ai debiti sovrani e alle finanze pubbliche di molti paesi dell'eurozona, in particolare Portogallo, Irlanda, Spagna, Grecia ed Italia.

Lo "spettro" dell'insolvenza greca ha infatti alimentato un persistente stato di instabilità su tutti i mercati finanziari mondiali penalizzando in modo rilevante le borse europee. In particolare, il secondo semestre dell'anno è stato caratterizzato da un consistente ampliamento del differenziale di rendimento tra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi, che ha superato i 500 punti base, con una conseguente pesante ricaduta sui corsi dei BTP.

In tale contesto, stante il sensibile deterioramento fatto registrare dai principali indicatori economici generali, l'attività di monitoraggio dell'Autorità sulle minusvalenze latenti è stata accompagnata da una costante analisi dell'impatto della crisi sull'andamento tecnico del settore assicurativo per il tramite di variazioni significative della raccolta premi ovvero dei riscatti.

Nello svolgimento della propria attività di monitoraggio l'Autorità ha richiesto a tutte le compagnie di effettuare alcuni stress test, ai sensi del Regolamento n. 20/2008. Tali esercizi sono stati condotti sulla base dei fattori di rischio e di parametri specifici fissati dall'EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority) in collaborazione con la BCE (Banca Centrale Europea), calibrati in funzione delle specificità del settore assicurativo.

Nel mese di giugno 2011 gli stress test sono stati condotti sia a livello individuale, sia a livello di gruppo ed hanno riguardato la valutazione dell'impatto di 4 scenari prestabiliti sul bilancio calcolato a valori economici, secondo le regole previste da Solvency II. In particolare, è stato confrontato il capitale disponibile dopo il verificarsi dello stress (eligible own funds for Minimal Capital Requirement) con il requisito patrimoniale minimo di Solvency II (MCR).

Stress test...gli scenari

I primi 3 scenari hanno simulato il verificarsi simultaneamente ed istantaneamente di determinati shock che hanno riguardato il rischio di mercato (interest rate ed equity risk), il rischio di credito e i rischi tecnici vita e danni secondo diversi gradi di severità. Con il 4° scenario sul rischio sovereign è stato inoltre simulato un incremento degli spread, in termini di basis point, sui titoli governativi differenziato per singolo paese secondo livelli prefissati dall'EIOPA.

Nel mese di settembre 2011 è stato effettuato un ulteriore stress test finalizzato a verificare la tenuta delle imprese assicurative italiane rispetto ad ipotesi di prolungato periodo di bassi tassi di interesse: i risultati degli esercizi condotti sono stati sostanzialmente confortanti, evidenziando una tenuta complessiva del settore.

Sempre allo scopo di monitorare l'impatto della crisi sul mercato assicurativo italiano e la situazione di solvibilità delle imprese è proseguita la partecipazione dell'Autorità sia alle riunioni del Comitato per la Salvaguardia della Stabilità Finanziaria, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che alle riunioni tenutesi presso l'EIOPA.

2. - I controlli patrimoniali, finanziari e tecnici sulle imprese di assicurazione

L'attività svolta

...controllo del livello di patrimonializzazione e solvibilità

Nel corso dei controlli sulla situazione di solvibilità delle imprese e dei gruppi assicurativi l'Autorità è intervenuta nei confronti di 32 imprese per le quali è stata rilevata una significativa incidenza di minusvalenze sugli investimenti ovvero un andamento negativo della gestione tecnico-finanziaria, tali da ridurre l'indice di solvibilità individuale e corretto a valori eccessivamente contenuti o insufficienti. E' stato richiesto alle imprese di ripristinare le condizioni di esercizio mediante un adeguato livello di patrimonializzazione: nella maggioranza dei casi le imprese hanno provveduto con interventi sul capitale sociale da parte degli azionisti per garantire la solvibilità anche in via prospettica. Le imprese che non hanno effettuato rafforzamenti patrimoniali sono tuttora oggetto di azioni da parte dell'Autorità.

Nel corso dell'anno 42 imprese hanno deliberato un rafforzamento patrimoniale per un valore complessivo pari a 2,4 miliardi di euro, di cui 2,1 miliardi inerenti ad aumenti di capitale sociale e 0,3 miliardi relativi a prestiti subordinati. Ulteriori interventi sono stati realizzati nei primi mesi del 2012 in sede di approvazione dei bilanci 2011 per un valore di 0,6 miliardi, riferiti quasi esclusivamente ad aumenti di capitale sociale.

L'attività di vigilanza ha riguardato anche la verifica del rispetto dei corretti principi gestionali avuto riguardo alla politica degli investimenti, alla copertura ed alla corretta determinazione delle riserve tecniche, all'operatività in strumenti finanziari derivati, alla politica riassicurativa ed alla operatività dei rapporti infragruppo. A seguito di tale attività sono stati effettuati 58 rilievi alle imprese.

Inoltre l'Autorità ha tenuto 140 incontri con i rappresentanti delle imprese o dei gruppi, sia per la trattazione di aspetti attinenti alla situazione economico-finanziaria, sia per l'illustrazione degli aspetti organizzativi e delle prospettive di sviluppo, anche in occasione di operazioni straordinarie ed infragruppo significative.

Misure di salvaguardia, di risanamento e di liquidazione

Nel corso del 2011 il Ministro dello Sviluppo Economico ha disposto, su proposta dell'Autorità, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio e la conseguente liquidazione coatta amministrativa nei confronti di 2 imprese esercenti le assicurazioni contro i danni già destinatarie di precedenti misure di salvaguardia.

Nei confronti di una di esse l'Autorità aveva infatti proceduto alla nomina di un Commissario per la gestione provvisoria mentre

nei confronti dell'altra il Ministro dello Sviluppo Economico aveva disposto lo scioglimento degli organi amministrativi e la conseguente amministrazione straordinaria.

Nei confronti di un'impresa è stata richiesta la predisposizione di un piano di risanamento finanziario triennale idoneo a garantirne la solvibilità prospettica, tenuto conto del deterioramento della sua posizione finanziaria, conseguente alle rilevanti minusvalenze da valutazione sugli attivi ad uso non durevole presenti in portafoglio.

Gruppo Fondiaria Sai

Nel corso del 2011 sono state ulteriormente intensificate le azioni di vigilanza nei confronti del gruppo Fondiaria Sai in ragione degli esiti delle attività già concluse o in corso (accertamenti ispettivi sia su *governance* e operazioni con parti correlate che su riserve tecniche, monitoraggi ad hoc, analisi documentali) nonché del progressivo deterioramento della situazione patrimoniale.

In relazione alle rilevate criticità di natura gestionale l'Autorità, oltre a prescrivere una profonda rivisitazione del sistema di *governance* e di controllo interno, monitorandone l'attuazione, ha adottato le conseguenti misure sanzionatorie nei confronti dell'impresa, degli organi amministrativi e di controllo, delle funzioni di controllo interno e di tutti gli altri presidi interni all'impresa (attuari incaricati e attuari revisori).

Riguardo ai profili patrimoniali, nonostante il rafforzamento per 800 milioni di euro conseguente alla richiesta dell'Autorità ai sensi degli artt. 227 e 228 del Codice delle assicurazioni, la situazione di solvibilità del gruppo negli ultimi mesi dell'anno ha nuovamente evidenziato carenze tali da rendere necessario un nuovo intervento dell'Autorità ai sensi dei medesimi articoli del Codice nei confronti della capogruppo assicurativa e della sua controllante.

Il Piano di intervento prospettato da Premafin e da Fondiaria Sai è all'esame dell'ISVAP e delle altre Autorità coinvolte per i profili di competenza.

Investimenti e attivi a copertura delle riserve tecniche

Alla luce delle disposizioni del Regolamento n. 36/2011 l'Autorità è intervenuta nei confronti di 15 imprese richiedendo la modifica delle rispettive delibere quadro sulla classificazione del comparto mobiliare che, nel disciplinare i criteri di assegnazione del portafoglio titoli, non risultavano in linea con le disposizioni di vigilanza e con gli impegni tecnici assunti.

La verifica dell'idoneità degli attivi e del rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente, ha comportato 25 interventi che hanno riguardato principalmente: l'inidoneità di una tipologia di attivi e il superamento delle quote massime di investimento previste dalla normativa di settore. Tutte le imprese si sono adeguate alle richieste dell'Autorità.

Alcuni interventi hanno riguardato dismissioni di attivi durevoli al fine di verificarne il carattere di eccezionalità e di straordinarietà.

Gli interventi dell'Autorità in materia di strumenti finanziari derivati hanno avuto ad oggetto la conformità delle delibere quadro alle disposizioni in vigore, l'accertamento della corretta contabilizzazione delle poste relative a strumenti finanziari derivati e l'effettivo collegamento tecnico-finanziario degli strumenti derivati con gli attivi in portafoglio. Le imprese si sono adeguate alle prescrizioni impartite.

Delibere infragruppo e delibere in materia di riassicurazione

L'Autorità è altresì intervenuta nei confronti di alcune imprese per richiedere la modifica delle linee guida sull'operatività infragruppo ed in materia di riassicurazione.

2.1 - Fondi interni e gestioni separate

Nell'ambito dell'attività di vigilanza sui fondi interni e sulle gestioni separate sono stati effettuati interventi nei confronti di 4 imprese.

Gestioni separate

Un'impresa è stata oggetto di intervento in relazione a 9 gestioni separate in quanto dalle condizioni contrattuali non risultava definito con chiarezza il metodo di calcolo del tasso medio di rendimento annuo. L'impresa si è adeguata apportando al regolamento delle gestioni separate interessate le necessarie modifiche.

Un'altra impresa, in deroga alle disposizioni in essere, ha chiesto all'Autorità di poter trasferire al patrimonio libero, al relativo valore di carico, le obbligazioni emesse da Lehman Brothers inserite in una gestione separata, al fine di mantenere indenni i propri assicurati dalle minusvalenze derivanti dal default del citato emittente. La richiesta è stata accolta.

Fondi interni

Due imprese hanno preventivamente comunicato di voler procedere alla fusione di 21 fondi interni, al fine di migliorare l'efficienza gestionale complessiva riducendo l'incidenza media dei costi fissi. L'Autorità ha approvato i progetti di fusione in quanto gli stessi perseguivano gli interessi dei contraenti.

2.2 - Le verifiche sulle riserve tecniche

Gli interventi hanno riguardato le riserve tecniche dei rami danni ed hanno interessato 7 imprese.

Monitoraggio riserve tecniche danni

Sulla base dell'evoluzione negativa degli indicatori tecnici e delle risultanze delle valutazioni delle riserve sinistri, in 5 casi sono stati richiesti dati di dettaglio su base infrannuale ovvero di anticipare la trasmissione dei dati del bilancio 2011, al fine di effettuare un monitoraggio tempestivo sull'andamento della gestione tecnica.

In relazione ad un gruppo assicurativo si è intervenuti per valutare sia le metodologie sia le ipotesi utilizzate per la stima delle riserve sinistri, anche attraverso accertamenti ispettivi. Dalle valutazioni effettuate, per 2 imprese sono state ravvisate insufficienze negli accantonamenti effettuati a titolo di riserva sinistri del ramo r.c. auto ed irregolarità nelle valutazioni delle riserve a costo ultimo. A seguito degli

interventi si è provveduto ad assoggettare le stesse a monitoraggio trimestrale attraverso la trasmissione anticipata della modulistica di vigilanza. Entrambe le imprese si sono adeguate, tenuto conto delle dinamiche di movimentazione del portafoglio sinistri, operando un rafforzamento degli accantonamenti tecnici al 31 dicembre 2011.

Per 3 imprese, l'Autorità ha rilevato la mancata tenuta della riserva per sinistri denunciati tardivamente. In un caso, l'impresa ha effettuato un rafforzamento delle riserve sinistri; negli altri casi, le imprese hanno fatto presente di voler effettuare ulteriori analisi, con sviluppo di metodologie a supporto della stima della riserva sinistri tardivi, che sono all'esame dell'Autorità.

Riserve tecniche rami vita

In merito agli interventi effettuati sulle riserve dei rami vita, l'Autorità è intervenuta nei confronti di una società rilevando che la riserva per spese future, in maniera non conforme a quanto previsto dalla normativa, risultava calcolata con basi tecniche di secondo ordine. L'impresa ha recepito i rilievi formulati, rettificando il criterio di calcolo della riserva per spese future a partire dal bilancio 2011.

Attori incaricati e revisioni

L'Autorità è intervenuta in 9 casi nei confronti degli attuari, incaricati e revisori: in 5 casi, i resoconti analitici hanno evidenziato carenze informative e di dettaglio sulle metodologie, sulle ipotesi e sui risultati ottenuti; negli altri 4 casi, le relazioni predisposte non contenevano tutte le informazioni richieste dallo schema di relazione previsto dalla normativa.

tasso massimo garantito

Sulla base dell'andamento dei BTP a 10 anni, nei mesi di novembre e di dicembre 2011 si sono verificate le condizioni per la modifica del tasso massimo che può essere garantito sui contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione da stipulare. A decorrere dal 1° gennaio 2012 si è pertanto incrementata, dal 2,5% al 3%, la misura massima delle garanzie previste per i contratti con generica provvista di attivi. Dal 1° febbraio 2012 si è invece registrato un incremento, dal 3,25% al 4%, del livello massimo consentito per i contratti con idonea provvista di attivi.

2.3 - Sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi

Monitoraggio valutazione sistema di controllo interno

Nel 2011 l'Autorità ha proseguito il monitoraggio e la valutazione dei sistemi di controllo interno, di gestione dei rischi e di compliance adottati dalle imprese nonché delle attività da queste cedute in outsourcing.

L'Autorità è intervenuta presso 4 imprese segnalando carenze nella redazione e nell'informativa in essa contenute nella relazione annuale, allegata al bilancio di esercizio. Inoltre, con particolare riguardo agli aspetti sostanziali dei sistemi di controllo interno, sono stati effettuati 23 interventi concernenti prevalentemente il rispetto dei principi di separatezza e di indipendenza delle funzioni di controllo

rispetto a quelle operative, le risk policies adottate nonché le criticità inerenti significative aree aziendali (quali, ad esempio, procedure antiriciclaggio, processi assuntivi dei contratti, area investimenti e sistemi informativi). Le imprese interessate hanno posto in essere azioni correttive o hanno presentato piani di riorganizzazione la cui effettiva realizzazione è oggetto di costante monitoraggio.

Ulteriori 5 interventi sono stati finalizzati ad acquisire maggiori informazioni sulla composizione della struttura e sulla professionalità dei soggetti che ricoprono ruoli di responsabilità nell'ambito delle funzioni di controllo.

La governance

Sempre nell'ottica di verificare la coerenza dei sistemi di governance adottati, sono stati realizzati 16 interventi con i quali è stata, tra l'altro, rilevata un'eccessiva concentrazione di poteri in capo a soggetti apicali delle imprese. In alcuni casi le imprese si sono adeguate, modificando il sistema delle deleghe attraverso l'introduzione di strumenti idonei a garantire la prevenzione e la corretta gestione dei rischi aziendali e, in altri, hanno presentato all'Autorità progetti di riorganizzazione in tal senso in tempi brevi.

Relativamente a specifiche operazioni ed a rischi insiti in alcune aree aziendali, l'Autorità, in 9 casi, ha chiesto alle funzioni di controllo delle imprese interessate le valutazioni su tali aspetti. Le richieste hanno riguardato le procedure in essere per la gestione dei crediti tecnici, il monitoraggio del processo assuntivo a seguito di una riorganizzazione aziendale, gli impatti sui profili di rischio derivanti dall'acquisizione di partecipazioni, un'operazione infragruppo di rilevante profilo tecnico e la politica riassicurativa. All'esito dell'accertamento è stato verificato il rispetto dei tempi per l'adozione delle misure correttive necessarie a rimuovere le anomalie e le criticità riscontrate.

Affidamento in outsourcing delle funzioni di controllo ed essenziali

L'Autorità ha continuato a seguire, con particolare attenzione, le comunicazioni di esternalizzazione delle funzioni di controllo e delle altre "attività essenziali" interessando complessivamente 24 imprese.

Si è intervenuti nei casi in cui sono state ravvisate carenze o sostanziale inadeguatezza della struttura tecnica in capo all'outsourcer, sospendendo i relativi procedimenti fino al completo adeguamento alle prescrizioni dell'Autorità. Relativamente ad un gruppo assicurativo, è stata autorizzata l'esternalizzazione delle funzioni relative a 9 imprese, a seguito del superamento delle criticità rilevate nel sistema di controllo interno della capogruppo assicurativa, nonché outsourcer.

Nell'ambito delle istruttorie è stato chiesto a 8 imprese, che si sono adeguate, di modificare o di chiarire le condizioni contrattuali degli accordi di esternalizzazione.

Analisi dei modelli organizzativi

Anche nel 2011 è proseguita la tendenza delle imprese ad adottare modelli organizzativi che prevedono un sempre più frequente ricorso all'affidamento a terzi di attività essenziali o di alcune fasi di

essa. Ciò stante, l'Autorità ha costantemente monitorato e verificato l'adozione di idonei presidi organizzativi, finalizzati ad evitare un ingiustificato incremento dei rischi operativi delle società interessate: in tale contesto, sono stati acquisiti ulteriori elementi conoscitivi nei confronti di 12 imprese.

Inoltre è stato valutato negativamente l'affidamento dell'intera gestione finanziaria di un primario gruppo ad una società estera non soggetta a vigilanza prudenziale.

A seguito di comunicazioni relative alla reinternalizzazione di attività essenziali precedentemente cedute in outsourcing, sono stati altresì effettuati 4 interventi atti a valutare l'idoneità della struttura organizzativa delle imprese interessate.

2.4 - Le politiche di remunerazione

A seguito della crisi che ha investito i mercati finanziari il tema delle politiche di remunerazione ha assunto un rilievo centrale nel contesto internazionale.

Regolamento n. 39/2011 sulle politiche di remunerazione

I principi in materia, affermatasi a livello internazionale, hanno ispirato il Regolamento n. 39/2011, in base al quale le imprese sono chiamate ad adottare politiche di remunerazione coerenti con la sana e prudente gestione del rischio e in linea con gli obiettivi strategici, la redditività e l'equilibrio dell'impresa nel lungo termine.

In fase di prima applicazione, il Regolamento ha previsto la trasmissione, entro il 30 novembre 2011, delle delibere del consiglio di amministrazione riportanti le risultanze delle valutazioni effettuate dalle imprese, relativamente al livello di rispondenza dei sistemi di remunerazione alla nuova normativa. Alle stesse imprese è inoltre stato chiesto di individuare le misure da adottare al fine di conformare i propri sistemi di remunerazione ed i relativi tempi per l'adeguamento.

Tutte le imprese rientranti nell'ambito di applicazione del Regolamento hanno trasmesso, nei tempi previsti, le proprie autovalutazioni, le cui risultanze hanno evidenziato, per i maggiori gruppi, una sostanziale conformità alle norme regolamentari o, anche a seguito di rilievi, l'impegno ad adeguarsi entro i termini previsti.

2.5 - I Modelli interni: la pre-application

Nel corso del 2011 è proseguita l'attività di verifica dei requisiti di *governance* e di *data quality* necessari per l'avvio della fase di *pre-application*, per le imprese che hanno espresso l'intenzione di voler utilizzare un modello interno ai fini del calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità, in luogo della formula *standard*.

In particolare, l'Autorità ha trasmesso una specifica richiesta alle imprese interessate all'avvio della *pre-application* appartenenti a 9 gruppi, al fine di acquisire documentazione ed informazioni dettagliate rispetto alla struttura ed al funzionamento dell'assetto di *governance* adottato.

Per tutti i gruppi l'Autorità ha chiesto ulteriore documentazione ed ha formulato rilievi riguardanti il sistema delle deleghe e l'effettivo grado di comprensione del modello interno da parte dell'organo amministrativo ed il suo utilizzo. L'esame si è concluso con esito positivo per 4 gruppi che hanno fornito i chiarimenti richiesti ed hanno previsto gli adeguamenti necessari. Per i residui 5 gruppi sono ancora in corso i necessari approfondimenti.

Pre-application

L'Autorità ha altresì trasmesso una richiesta concernente l'analisi del *data quality*, ponendo particolare attenzione all'adeguatezza dei sistemi informatici, alle relative attività di *audit* e alle procedure relative alla sicurezza. L'Autorità ha quindi avviato i processi di *pre-application* per alcuni gruppi, per uno dei quali con il ruolo di group supervisor, nel corso del 2011 e prevede l'avvio di ulteriori processi nel 2012.

3. - Assetti proprietari, partecipazioni e operatività infragruppo

3.1 - Assetti proprietari

Nella tabella sottostante sono riepilogati i provvedimenti di autorizzazione all'assunzione del controllo o di partecipazioni rilevanti in imprese assicurative italiane, rilasciati nel corso del 2011.

Autorizzazioni di partecipazioni di controllo o rilevanti in imprese di assicurazione - anno 2011			
Soggetto Acquirente		Numero di imprese assicuratrici in cui sono state assunte:	
Settore di operatività	Soggetti autorizzati (Titolare diretto ed indiretto)	Partecipazioni rilevanti	Partecipazioni di controllo
ITALIA			
Assicurativo	-	--	-
Bancario/Finanziario	4	1	9
ESTERO			
Assicurativo	9	2	2
Bancario/Finanziario	2	1	1
Totale	15	4	12

Soggetti italiani...

I soggetti di nazionalità italiana autorizzati sono stati 4, tutti appartenenti al settore bancario/finanziario. Tali soggetti sono stati autorizzati all'assunzione di partecipazioni di controllo in 9 imprese e di partecipazioni rilevanti in una impresa.

In particolare, Finsoe S.p.A. è stata autorizzata ad assumere

per il tramite di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. il controllo di Unipol Assicurazioni S.p.A., Unisalute S.p.A., Linear Assicurazioni S.p.A., Linear Life S.p.A., BNL Vita S.p.A., Arca Vita S.p.A., Arca Assicurazioni S.p.A. ed ISI Insurance S.p.A.. L'operazione si è realizzata nell'ambito di un progetto di riorganizzazione della struttura del conglomerato finanziario in argomento che ha comportato la scissione parziale non proporzionale di Holmo S.p.A. e la conseguente riduzione dal 76,5% al 22,5% della partecipazione detenuta da quest'ultima in Finsoe S.p.A., che è pertanto divenuta il soggetto al vertice della catena partecipativa facente capo alle imprese assicurative.

RBHOLD S.p.A., holding di partecipazioni nel settore dell'assistenza sanitaria integrativa e della previdenza complementare, è stata autorizzata ad assumere il controllo di DKV Salute S.p.A., precedentemente detenuto dal gruppo Munich Re. L'operazione si inserisce nell'ambito della partnership strategica tra i gruppi Munich Re e RBHOLD, volta, tra l'altro, alla riorganizzazione del modello di business nel settore della salute.

Da ultimo UniCredit S.p.A. è stata autorizzata ad assumere una partecipazione pari al 6,6% del capitale sociale ordinario di Fondiaria-Sai S.p.A..

...ed esteri

Sono stati inoltre autorizzati 11 soggetti di nazionalità estera, di cui 9 appartenenti al settore assicurativo e 2 al comparto bancario/finanziario. Tali soggetti hanno assunto partecipazioni di controllo in 3 imprese e partecipazioni rilevanti in 3 società.

Nei casi descritti nei due successivi capoversi, le partecipazioni di controllo e rilevanti sono state assunte nelle medesime compagnie da soggetti diversi.

Covéa, Société de Groupe d'Assurance Mutuelle – SGAM, con sede in Francia, è stata autorizzata ad assumere il controllo di Bipiemme Vita S.p.A., per effetto delle acquisizioni dirette di partecipazioni rilevanti effettuate dalle mutue assicuratrici MMA IARD Assurances Mutuelles, MMA VIE Assurances Mutuelles, MAAF Assurances, Assurances Mutuelles, pari complessivamente all'81% del capitale sociale dell'impresa, in virtù dell'influenza notevole esercitata sulle società francesi acquirenti. L'operazione si inquadra nell'ambito del progetto di bancassurance tra Banca Popolare di Milano S.c.a r.l. ed il Gruppo Covéa, primario gruppo assicurativo francese, al fine di promuovere lo sviluppo delle compagnie italiane mediante l'utilizzo delle reti distributive del gruppo BPM.

Old Mutual Wealth Management Ltd e Skandia Life Assurance Ltd, entrambe con sede nel Regno Unito, sono state autorizzate ad assumere, per il tramite della controllata spagnola Skandia Link de Seguros y Reaseguros S.A., rispettivamente, il controllo ed una partecipazione superiore al 30% in Skandia Vita S.p.A.. L'operazione si inserisce nell'ambito del progetto di ristrutturazione del conglomerato finanziario Old Mutual finalizzato alla semplificazione del controllo all'interno del gruppo.

Infine, Swiss Re Ltd, con sede in Svizzera, è stata autorizzata ad assumere, per il tramite della controllata lussemburghese Swiss Re Europe S.A., operante nell'attività riassicurativa, una partecipazione superiore al 10% del capitale sociale di Net Insurance S.p.A.. L'operazione rientra nel piano di riallineamento societario del Gruppo Swiss Re tendente ad una migliore allocazione del capitale nell'ambito del gruppo.

3.2 - Assetti partecipativi

Partecipazioni assunte dalle imprese di assicurazione

L'Autorità nel 2011 ha autorizzato 19 operazioni di assunzione di partecipazioni di controllo in altre imprese, riconducibili in prevalenza a società di nuova costituzione (16,1%) e ad investimenti in Italia (61,3%).

Al 31 dicembre 2011, dalle comunicazioni delle imprese risultano 905 partecipazioni di controllo, delle quali il 63% relativo agli investimenti esteri, e 380 partecipazioni consistenti, delle quali il 56,8% relativo agli investimenti italiani (Cfr. tabella seguente).

Partecipazioni al 31.12.2011			
	di controllo	consistenti	Totale
Italiane	335	216	551
Estere	570	164	734
Totale	905	380	1.285

3.3 - Operatività infragruppo

Delibera quadro

Le imprese devono comunicare, in via preventiva o successiva, alcune operazioni infragruppo, individuate da specifici limiti di rilevanza economica, su cui l'Autorità ha il potere di intervenire sia ex ante che ex post. L'Autorità è intervenuta su 6 imprese per richiedere modifiche alle delibere quadro adottate dai Consigli di amministrazione, con riguardo alla possibilità di concludere operazioni infragruppo non ricomprese nelle linee guida stabilite dal Consiglio o a condizioni non di mercato.

30 operazioni infragruppo valutate nel 2011

Nel corso dell'anno l'Autorità ha valutato 30 operazioni infragruppo comunicate preventivamente, che di seguito si riepilogano, classificate per tipologia ed oggetto.